

COMMISSIONE VII

DIFESA

6.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAGRI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Nuove misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico (1145)	107
PRESIDENTE	107, 108, 109
BODRITO, <i>Relatore</i>	107, 108, 109
D'AURIA	109
DE MEO	108, 109
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	108
LOMBARDI MAURO SILVANO	108
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	110

La seduta comincia alle 9,45.

VAGHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Discussione del disegno di legge: Nuove misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico (1145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico ».

L'onorevole Bodrito ha facoltà di svolgere la relazione.

BODRITO, *Relatore*. L'indennizzo privilegiato aeronautico è una provvidenza corrisposta dallo Stato al personale militare e civile che soffra di invalidità permanente causata da incidenti di volo. Essa fu istituita con il regio decreto-legge del 15 luglio 1926, poi successivamente modificato per adeguare la misura dell'indennizzo ai valori monetari. I destinatari di tale provvidenza sono, in caso di morte, la vedova e gli orfani, oppure i genitori ed i parenti collaterali mentre, in caso di invalidità permanente, l'indennizzo è corrisposto direttamente all'interessato. Nel 1930, poi, l'applicabilità di tali norme è stata estesa anche a coloro che subiscono incidenti nel corso di lanci col paracadute.

L'attuale misura dell'indennizzo fu stabilita, con la legge 27 maggio 1952, n. 648, in misura variabile a seconda del grado dell'interessato e della categoria della lesione o della infermità; successivamente, però, il legislatore si rese conto che l'ammontare dell'indennizzo previsto da questa legge era inferiore al minimo dell'assicurazione obbligatoria previsto dall'articolo 941 del codice della navigazione: per cui ad un certo punto, per assurdo, un dipendente dello Stato avrebbe potuto percepire, a titolo di indennizzo, una somma inferiore a quella che qualsiasi altro cittadino, non dipendente dall'amministrazione pubblica, avrebbe potuto invece percepire. Si ritenne, pertanto, di ov-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1973

viare al possibile verificarsi di tale sperequazione mediante l'emanazione della legge 4 aprile 1957, n. 229, la quale equiparò la misura minima dell'indennizzo privilegiato aeronautico al minimo assicurativo previsto dal codice della navigazione: a norma di tale legge, comunque, agli invalidi o agli eredi, in caso di morte, non può essere corrisposta una somma inferiore a 5 milioni e 200 mila lire, pur essendo previste alcune eccezioni in base alla categoria della infermità oppure al grado di anzianità di servizio del dipendente che ne ha sofferto.

Ora, considerato tutto questo, il disegno di legge, che ho l'onore di illustrare, prevede appunto che l'ammontare di tale indennizzo venga aumentato. L'aumento viene determinato sotto forma di raddoppio dell'attuale ammontare. L'articolo 2 prevede che il provvedimento abbia decorrenza dal 1° gennaio 1968, al fine di intervenire a favore di dipendenti che siano incorsi in incidenti del tipo di quelli previsti da questa legge nei tre anni passati.

È prevista una spesa di 300 milioni che viene posta a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, cioè a carico del fondo globale per provvedimenti legislativi in corso.

La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole. Raccomando, pertanto, alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Prima di concludere, però, vorrei aggiungere che in occasione della discussione del bilancio del Ministero della difesa per il 1972 al Senato, in data 28 ottobre 1971, fu accolta dal ministro Tanassi una raccomandazione; si chiedeva, infatti, che il Governo tenesse conto del fatto che la legge in questione prende in considerazione esclusivamente gli incidenti accaduti a coloro che si trovino in volo. Cioè, se gli incidenti non avvengono dentro l'aeromobile dal momento del decollo al momento in cui esso si ferma a terra, la legge non può intervenire. Oggi, con lo sviluppo del traffico aereo militare e civile, l'attività di volo e l'attività di coloro che a terra collaborano con le operazioni di volo sono talmente collegate che questa limitazione appare — come è apparsa al Senato — incongruente. Per questo motivo mi rivolgo al sottosegretario per pregarlo di tenere nella dovuta considerazione anche questo aspetto.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua relazione così dettagliata.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LOMBARDI MAURO SILVANO. Noi siamo d'accordo su questo disegno di legge, in quanto esso viene a sanare una sperequazione che esiste in un settore estremamente delicato come quello del personale di volo.

Noi riteniamo, innanzitutto, assolutamente inadeguate le nuove indennità che il disegno di legge in esame concederebbe, in caso di morte o di invalidità permanente, alle famiglie di questi militari che, come sappiamo, corrono quotidianamente gravissimi rischi: pertanto, a nostro avviso, sarebbe opportuno almeno triplicare le vigenti misure dell'indennizzo, al fine di meglio adeguarle agli attuali livelli monetari.

In secondo luogo, siamo dell'avviso che con il presente testo debba essere mantenuta la differenza di trattamento — sempre sotto il profilo dell'indennizzo per invalidità o morte — tra il personale di volo ed il personale di terra, poiché il primo è sottoposto a rischi notevolmente superiori.

DE MEO. Prego il rappresentante del Governo di sollecitare, nella sede competente, una revisione dell'aumento proposto, soprattutto tenendo presenti le situazioni delle vedove e dei figli minori.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Dato però l'interesse suscitato da questo aspetto dell'argomento in esame, prego l'onorevole Bodrito di voler brevemente illustrare in sede di replica la normativa attualmente vigente in materia.

BODRITO, *Relatore*. Gli attuali livelli dell'indennizzo privilegiato per morte variano, attualmente, in relazione al numero dei figli superstiti, nella seguente progressione: 5 milioni 200 mila lire per la vedova senza figli; 9.100.000 per la vedova con un figlio; 13.520.000 per la vedova con due figli; 18 milioni e 200.000 per la vedova con tre figli. Tali somme verrebbero raddoppiate qualora approvassimo il disegno di legge in esame.

Per quanto riguarda invece i casi di invalidità permanente, le disposizioni vigenti sono assai più complesse e non credo di poterle illustrare in questa sede, sia pure brevemente, perché, come i colleghi sanno, in questi casi la misura dell'indennizzo varia a seconda della categoria pensionistica cui l'infortunato appartiene: posso semplificamente

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1973

mente rendere noto che essa oscilla attualmente tra un minimo di 250 mila lire ed un massimo di 2.500.000 lire.

Ora, indubbiamente, il problema di un ulteriore aumento di tali indennità non deve essere sottovalutato, in quanto tutti ci rendiamo conto della situazione in cui versano coloro che hanno subito degli incidenti o i familiari di coloro che hanno perso la vita: ma dobbiamo però tener presente che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sulla base dell'onere finanziario previsto dal disegno di legge in esame. Di conseguenza, qualora noi aumentassimo la portata finanziaria del testo in oggetto, saremmo costretti a chiedere un nuovo parere e, quindi, a ritardare l'approvazione del provvedimento che, al contrario, riveste un certo carattere di urgenza, anche perché, come ho affermato nella mia relazione, dobbiamo sistemare alcuni casi verificatisi negli anni scorsi.

Infine, per quanto riguarda la differenza di trattamento tra il personale di volo ed il personale di terra, mi permetto di dichiarare che non ho ben capito il concetto informatore in base al quale l'onorevole Lombardi ritiene di dover mantenere tale differenziazione: infatti, noi non ci troviamo di fronte alla probabilità che si verifichi un determinato evento, ma ad un fatto che si è già realizzato. Per questa ragione, quindi, ritengo di dover esprimere parere contrario alla proposta del collega Lombardi.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero ringraziare il relatore per la sua precisa esposizione e, se i colleghi permettono, vorrei sottolineare alcuni aspetti della questione a mio giudizio particolarmente interessanti.

Innanzitutto, vorrei ricordare a me stesso che l'attuale disegno di legge tende a migliorare il livello di un indennizzo privilegiato, non di una indennità qualsiasi, connessa ad inabilità, invalidità o morte del soggetto. Tuttavia, noi dobbiamo ammettere che, oltre all'attività di volo, esistono anche altre attività assai rischiose: anni fa ad esempio, la nostra Commissione ebbe ad occuparsi di altri settori delle forze armate la cui attività comporta un notevole grado di rischio ed a favore dei quali non sono stati ancora assunti provvedimenti analoghi a quello in esame.

Premesso, questo e volendosi giustamente rivalutare l'indennizzo privilegiato che già esisteva per questo settore delle forze arma-

te, credo che non si possa non essere consenzienti nel valutare con ogni comprensione soprattutto casi collegati con la morte o con l'invalidità.

Al di là di quanto ha detto l'onorevole Lombardi, vi sono altre istanze per riportare lo stesso trattamento dell'indennizzo privilegiato ai piloti civili. È un discorso che ha certamente risvolti positivi, ma che si deve ricollegare allo stipendio base, come il Ministero del tesoro ci ha fatto rilevare quando abbiamo avanzato una richiesta che puntava al massimo, che andava oltre il triplo dell'attuale ammontare. In realtà, ci siamo trovati non soltanto a dover accogliere alcuni principi ormai consolidati (ad esempio, gli indennizzi speciali devono essere equiparati allo stipendio del personale statale), ma abbiamo dovuto anche non dimenticare che dovevamo andare incontro a situazioni dolorose — che tutti voi ricorderete — che si sono verificate negli anni pregressi. Abbiamo, pertanto, optato per una decorrenza della legge molto anticipata, cioè abbiamo optato, nell'ambito delle disponibilità di natura finanziaria, per la inclusione di una serie di persone, che aveva avuto dolorosi incidenti, anziché per un ulteriore aumento dell'indennizzo.

Ricordo perfettamente l'impegno assunto dal Governo al Senato; nell'incidente dell'aeroporto di Villafranca, accadde che un aereo nel momento in cui precipitava determinava la morte di altro personale militare e civile che era sul posto in quel momento. La causa della morte, quindi, fu unica.

Il Governo, pertanto, preannuncia la presentazione del seguente articolo 1-bis: « L'indennizzo privilegiato aeronautico è esteso al personale militare e civile dello Stato che, essendo in servizio presso gli aeroporti, riporti invalidità in conseguenza di incidente di volo. Se dall'incidente sia derivata la morte, l'indennizzo è liquidato alle famiglie ».

Poiché si tratta di una valutazione globale, credo sia giusto andare incontro alla richiesta del relatore e mantenere, nel contempo, un impegno assunto al Senato nel 1971. La Commissione bilancio ha espresso con una certa fatica parere favorevole sul testo in esame e in quella sede non sono state avanzate ulteriori richieste, sulle quali il Ministero della difesa sarebbe stato consenziente. Però in questa responsabilità di natura collegiale è chiaro che non possiamo non tenere presente lo sforzo compiuto in precedenza dal Ministero del tesoro.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1973

Prego, pertanto, la Commissione di volere approvare il testo del disegno di legge con l'emendamento proposto dal Governo.

D'AURIA. Non insistiamo nella richiesta di triplicare l'attuale ammontare dell'indennizzo, prendendo atto delle dichiarazioni fatte dal sottosegretario a nome del Governo, circa il tentativo che è già stato fatto per un aumento anche maggiore di quello da noi richiesto. Questo, infatti, dà la possibilità di riconsiderare successivamente la questione.

DE MEO. Desidero un chiarimento. La tabella prevede l'esistenza al massimo di tre figli. Che cosa accade nei casi in cui i figli siano di più?

BODRITO, *Relatore*. Attualmente, alla vedova con più di tre figli, per ciascun figlio, vengono corrisposte, in caso di morte, 5 milioni 200.000 lire, ferma restando la riduzione della indennità, per la vedova con un figlio, da 3.900.000 lire a 3.120.000 lire e, per la vedova con due figli, da 3.900.000 lire a 2.600.000 lire. Per la vedova con più di tre figli, invece, rimane ferma la indennità di 2.600.000.

PRESIDENTE. Passiamo, quindi, all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura.

ART. 1.

Le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui al regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, sono raddoppiate.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

« L'indennizzo privilegiato aeronautico è esteso al personale militare e civile dello Stato che, essendo in servizio presso gli aeroporti, riporti invalidità in conseguenza di incidente di volo. Se dall'incidente sia derivata la morte, l'indennizzo è liquidato alle famiglie ».

Pongo in votazione l'articolo 1-bis testè letto e che se approvato diverrà articolo 2.

(È approvato).

Poiché all'articolo 2, che diverrà articolo 3, non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione:

ART. 2.

La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi a partire dal 1° gennaio 1968.

All'onere di lire 300.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1972 si provvederà mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Nuove misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico » (1145):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armani, Bandiera, Belluscio, Bisignani, Bodrito, Bologna, Bova, Cervone, Cossiga, D'Alessio, D'Auria, de Meo, Frau, Giomo, Grassi Bertazzi, Guadalupi, Lizzero, Lombardi Mauro Silvano, Lucchesi, Magliano, Magri, Mazzarino, Nahoum, Negrari, Nicolai Giuseppe, Orlando Ruggero, Pellizzari, Pica, Rauti, Savoldi, Sobrero, Tesi, Vaghi, Venegoni e Villa.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO